

Oggetto: Integrazione alla D.G.R. 776 del 24/10/2008 relativamente al Provvedimento generale per la comunicazione di messa in esercizio e di avvio attività per gli impianti e attività di cui all'art. 272, comma 1 ed elencate nella parte I dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006 e per gli impianti di cui al comma 14 dell'articolo 269 del suddetto decreto.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i popoli;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni;

VISTA la l.r. del 20 novembre 2001 n. 25, "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTA la parte V del d.lgs. n. 152 del 3/04/2006 "norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTA la legge regionale n. 14/99, articolo 112 con la quale vengono delegate alle Province le funzioni amministrative in materia di qualità dell'aria;

VISTA la D.G.R. del 5 settembre 1996, n. 7104 "Direttiva alle amministrazioni provinciali in materia di prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi della legge regionale n. 48/89";

VISTA la D.G.R. n. 776 del 24/10/2008 con la quale veniva attivata la procedura semplificata di autorizzazione generale per gli impianti e le attività di cui all'articolo 272, comma 2, elencate alla parte II dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO, inoltre, che con detta deliberazione per gli impianti e le attività, le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, di cui al comma 1 dell'articolo 272, elencati al punto 4 della parte I dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006 è stata adottata la procedura di comunicazione che prevede da parte

dei gestori di detti impianti e attività la comunicazione di ricadere nel suddetto elenco nonché, in via preventiva, la data di messa in esercizio o di avvio dell'attività;

CONSIDERATO che la maggior parte delle tipologie di attività ed impianti elencati nella parte I dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006 erano già presenti nell'elenco I del D.P.R. 25 luglio 1991 per i quali, ai sensi del comma 2 dell'art. 2, era data la possibilità che le regioni prevedessero la comunicazione di sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto;

TENUTO CONTO che la Regione con D.G.R. n. 7104/1996 ha previsto la suddetta comunicazione senza però indicare i tempi entro i quali questa doveva essere trasmessa alla Provincia ed al Comune interessati;

CONSIDERATO che anche per gli impianti e le attività di cui al comma 1, dell'art. 272 e al comma 14, dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 la sopra citata deliberazione D.G.R. n. 776 del 24/10/2008 non stabilisce i tempi entro i quali i gestori di detti impianti o attività devono inoltrare la comunicazione alla Provincia competente di ricadere nelle condizioni previste nei suddetti articoli, nonché, in via preventiva, la data di messa in esercizio o di avvio dell'attività;

RITENUTO, pertanto, necessario dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, ai gestori degli impianti e delle attività, ricadenti nelle caratteristiche previste al comma 1, dell'art. 272 e al comma 14, dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, che non hanno provveduto ad effettuare la suddetta comunicazione ai sensi della deliberazione D.G.R. n. 776 del 24/10/2008, concedere 180 giorni di tempo per definire la loro posizione;

RITENUTO necessario, inoltre, che i gestori degli impianti e delle attività, ricadenti nell'elenco I del D.P.R. 25 luglio 1991 che non hanno effettuato la comunicazione ai sensi della D.G.R. n. 7104/1996, possano definire la loro posizione concedendo 180 giorni di tempo dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione per trasmettere la comunicazione con le modalità previste dalla D.G.R. n. 776 del 24/10/2008;

RITENUTO necessario stabilire con la presente deliberazione, ai fini di dare chiarezza comportamentale, che i gestori degli impianti e delle attività, di cui al comma 1, dell'art. 272 e al comma 14, dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, nuovi/modificati/trasferiti trasmettano alla Provincia competente la comunicazione prevista dalla sopra citata deliberazione D.G.R. n. 776 del 24/10/2008, almeno trenta giorni prima dalla data della messa in esercizio dell'impianto o dell'avvio dell'attività;

ALTRESI' ritenuto necessario specificare che in caso di volturazione il nuovo gestore dell'impianto o attività dovrà comunicare tempestivamente, entro e non oltre 15 giorni

dall'avvenuto passaggio di titolarità, il cambio di titolarità/gestione, facendo riferimento alla comunicazione effettuata ai sensi della D.G.R. n. 776 del 24/10/2008 o della D.G.R. n. 7104/1996;

RITENUTO di dover concedere al nuovo gestore di dette attività o impianti che non abbia dato comunicazione di cambio di titolarità 180 giorni di tempo, dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, per effettuare comunicazione della data di avvenuta volturazione e conferma che l'impianto ricade nell'elenco di cui al punto 4. della Parte I dell'Allegato IV del d.lgs. 152/2006;

RITENUTO necessario stabilire che chi non effettuerà la comunicazione nei tempi prescritti dalla presente deliberazione sarà soggetto alle sanzioni previste al comma 3, dell'art. 279. del d.lgs. 152/2006;

ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta a procedura di concertazione con le Parti Sociali;

per quanto in premessa, all'unanimità

DELIBERA

1. di concedere 180 giorni di tempo dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione ai gestori degli impianti o delle attività che non abbiano effettuato la comunicazione prevista ai sensi della D.G.R. n. 776 del 24/10/2008 o della D.G.R. n. 7104/1996 per regolarizzare la loro posizione con la trasmissione della comunicazione redatta secondo gli schemi di comunicazione riportati in allegato 4 o 5, a seconda della tipologia dell'attività o impianto, alla D.G.R. n. 776/2008;
2. di concedere al nuovo gestore di dette attività o impianti che non abbia dato comunicazione di cambio di titolarità 180 giorni di tempo dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione per effettuare comunicazione della data di avvenuta volturazione e conferma che l'impianto ricade nell'elenco di cui al punto 4. della Parte I dell'Allegato IV del d.lgs. 152/2006;
3. di stabilire che i gestori degli impianti e delle attività, di cui al comma 1, dell'art. 272 e al comma 14, dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, nuovi/modificati/trasferiti trasmettano la comunicazione prevista dalla sopra

citata deliberazione D.G.R. n. 776 del 24/10/2008, almeno trenta giorni prima dalla data della messa in esercizio dell'impianto o dell'avvio dell'attività;

4. di stabilire che in caso di volturazione il nuovo gestore dell'impianto o attività deve comunicare tempestivamente, entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuto passaggio di titolarità, il cambio di titolarità/gestione, facendo riferimento alla comunicazione effettuata ai sensi della D.G.R. n. 776 del 24/10/2008 o della D.G.R. n. 7104/1996;
5. di stabilire che chi non effettuerà la comunicazione nei tempi prescritti dalla presente deliberazione sarà soggetto alle sanzioni previste al comma 3, dell'art. 279. del d.lgs. 152/2006.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.